



Associazione Gabbie Vuote Onlus Firenze
www.gabbievuote.it
email: info@gabbievuote.it

CANE ISOLATO IN UN CAPANNONE DISMESSO

Lettera inviata a vari indirizzi del Comune di Pontassieve

Gentili signori

ho cercato sul sito del vostro comune il Regolamento per la tutela degli animali. Inutilmente. Forse, nonostante la legge quadro 281/91 sugli animali d'affezione sia ormai vecchia di ben 26 anni, non lo avete ancora varato?

Quindi non posso appellarmi al vostro regolamento ma sì alle leggi regionali e nazionali per la segnalazione che segue.

In Piazza dell'Unità italiana, lungo il giardino che ospita i giochi dei bambini, esiste un capannone dismesso e abbandonato con tetto di eternit per la cui pericolosità si sono lamentati gli abitanti del posto (Legge 27 marzo 1992, n. 257).

In questo capannone da anni è detenuto un cane tipo setter, bianco, che ho potuto vedere dalle sbarre di recinzione sdraiato nell'erba dello spazio adiacente il capannone.

A detta di una signora che abita in zona, a questo cane viene portato il cibo ma sembra il cane di nessuno in quanto è sempre solo e non esce mai.

Ricordiamo quindi quanto dispone la L.R. toscana n. 59/2009:

CAPO II - Tutela e controllo del benessere degli animali

Art. 5 - Obblighi del responsabile

1. Il responsabile di un animale ha l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare il responsabile:

- a)** assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
- b)** garantisce le necessarie cure sanitarie;
- c)** garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
- d)** garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura o angoscia;
- e)** adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
- f)** assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;

g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 41 individua i criteri e le modalità per il ricovero dell'animale e la prevenzione dell'allontanamento.

Ricordiamo la legge 189/2004 contro il maltrattamento degli animali:

3. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Ricordiamo anche le sentenze della Corte di Cassazione n. 6829 del 17 febbraio 2015, Cass. n. 5979/2013, Cass. n. 24734/2010, Cass. n. 46291/2003 e la sentenza della Corte di Cassazione del 30 gennaio 1999: Non prendersi cura dell'animale equivale a maltrattarlo. Maltrattamento non è solo infliggere sofferenze ad un animale, ma anche rifiutarsi di compiere azioni necessarie al suo benessere, quali procurargli cibo, riparo ecc.

Per quanto sopra chiediamo un sopralluogo per verificare che nessuna norma di tutela sia stata violata.

Restiamo in attesa di vostre notizie e porgiamo distinti saluti.

Firenze, 1 maggio 2017

Mariangela Corrieri
Associazione Gabbie Vuote Onlus – Firenze
Membro del CAART
(Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana)